



COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO

PROVINCIA DI SONDRIO

Via Marconi n.8, 23023 Chiesa in Valmalenco (So) – Tel. 0342-45.11.14 – Fax 0342-45.14.02

ORDINANZA N. 07
PROT. N. 1576

Chiesa in Valmalenco, 12 aprile 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Vista l'Ordinanza N. 42 del 19 novembre 2018, protocollo n. 5202 con la quale veniva prescritto il divieto di transito a tutti i mezzi motorizzati, comprese motoslitte, sulle seguenti strade:

- per Chiareggio da Località Carotte;
- per Entova e Barchi da Località Prati Pedrana;
- per l'Alpe Lago di Chiesa;
- sentieri, piste da sci nordico e alpino nel Comune di Chiesa in Valmalenco;

Visto che alcune di dette strade sono tornate praticabili in seguito agli interventi di sgombero della neve effettuati;

Sentito il parere positivo espresso a tal proposito dall'Amministrazione Comunale;

Visto il d.lgs.285/92 e successive modificazioni;

Visto l'art. 50 comma 10 e l'art.107 comma 2 del D.lgs. n. 267/2000;

ORDINA

a partire da venerdì 12 aprile 2019

la revoca parziale dell'Ordinanza Sindacale N. 42 del 19 novembre 2018 e la conseguente riapertura al transito dei mezzi motorizzati limitatamente alla strada:

- dalla loc. Sabbionaccio – San Giuseppe fino all'ex Albergo Baita dei Pini - Chiareggio;

La presente ordinanza è resa nota alla popolazione mediante l'affissione sui luoghi interessati e l'installazione della segnaletica stradale prevista dal Regolamento del C.d.S..

I Funzionari, gli Ufficiali e Agenti cui spetta, ai sensi dell'art. 12/C.d.S., l'espletamento dei servizi di polizia stradale, sono incaricati di curarne l'osservanza.

Avverso al presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ovvero, in alternativa, entro 120 giorni Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Responsabile del Servizio di P.L.

(Comm. Agg. Tiziano Rama)



**VAL
MALENCO**